



COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.)
Fax 0523/837757

Codice Fiscale 00215750332
Partita IVA 00215750332

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N 1 in data 27-02-2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**,

Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

FREDDI ROMANO	P
ILLICA MAGRINI GIUSEPPE	P
EMANI EMANUELE	P
PISARONI LUCA	P
CAPRIOLI ANNA	P
CONTI ANDREA	P
PARENTI ANGELA	P
CAMMERINO RACHELE	P
PISARONI NICOLA	A
MARZANI SABRINA	P
ZANIBONI MARCO	A

Totale Presenti n. 9 Totale Assenti n. 2.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE sig. **Dott.ssa LAURA RAVECCHI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **FREDDI ROMANO** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha differito al 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'*art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208*, secondo il quale, *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore “;*

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

DATO ATTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, della Legge 296/2006)

PRECISATA la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe, per i singoli tributi sotto elencati:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1 del 22.02.2018 "Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione aliquote e tariffe anno 2018”;

RICORDATO che per l'anno 2018, con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

RITENUTO di confermarle anche per l'anno 2019;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 1 del 22.02.2018 sono state confermate per l'anno 2018 le seguenti aliquote e le detrazioni sotto riportate:

1)	Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,00 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze (Euro)	Detrazione (Euro)
≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00
> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00
> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale – con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

RICHIAMATO il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2019 le aliquote applicate nell'anno 2018 per le sole fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (**TARI**), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27, Legge 208/2015 e per l'annualità 2018 dall'art. 1 comma 38 della Legge 205/2017;

CONSIDERATO che:

- in ambito regionale, La Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata Legge Regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economici-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

VISTO il provvedimento n. 7 del 29.01.2019 con il quale il Consiglio d'Ambito di Atersir ha approvato i piani finanziari anno 2019 della Provincia di Piacenza negli stessi termini finanziari approvati dai Consigli Locali di Atersir;

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2019 di Atersir approvata con i sopra richiamati provvedimenti, che viene assunta quale riferimento anche per il Comune di Villanova Sull'Arda;

RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario per l'anno 2019 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 comportante una spesa complessiva di € 230.000,00 che si allega al presente atto sotto la lettera A);

DATO ATTO: che il comma 654 dell'art 1 della L.147/2013 testualmente recita "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi a rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente "

CONSIDERATO inoltre che:

- il comma 653 della legge 147/2013, stabilisce di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio e quindi nell'elaborazione del piano finanziario;
- i fabbisogni standard sono stati determinati dalla Sose spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite gli appositi questionari somministrati ai Comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di ricavare una funzione in grado di stimare, per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti;
- seguendo le linee guida di cui al DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017 Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni e in particolare le funzioni riguardanti il servizio rifiuti – tabella 2.6 e relativi allegati l'importo che scaturisce come da pubblicazione sul sito IFEL è superiore rispetto al piano finanziario ma che non si ritiene opportuno integrarlo con le elaborazioni derivanti dai fabbisogni standard;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla definizione delle tariffe per la componente TARI – tassa sui rifiuti per l'anno 2019, sulla base del suddetto "Piano Finanziario" integrato dai costi amministrativi sostenuti dal comune di Villanova sull'Arda per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'obbligo, ai fini dell'efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U):

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,00 per mille
2)	Aliquota per aree fabbricabili	8,70 per mille
3)	Aliquota per altre tipologie di immobili	9,90 per mille

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale;

2. Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e agevolazioni per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) :

1)	Aliquota per abitazione principale classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (come previsto dalla Circolare 29.7.2014 n° 2/Df)	2,00 per mille
2)	Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente	ZERO

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa più pertinenze (Euro)	Detrazione (Euro)
≤ 300	125,00
> 300 e ≤ 350	110,00

> 350 e ≤ 400	100,00
> 400 e ≤ 450	90,00
> 450 e ≤ 500	75,00
> 500 e ≤ 550	60,00
> 550 e ≤ 600	50,00
> 600 e ≤ 700	25,00
> oltre 700	0

La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di € 50,00 nel caso di famiglie con figli di età non superiore a ventisei anni; la detrazione spetta per ciascun figlio oltre il 3°, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' prevista l'esenzione totale dall'imposta per famiglie con figlio/i diversamente abile - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale - con invalidità certificata pari al 100%. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta, una copia del certificato di invalidità.

3. Di approvare per l'anno 2019 il Piano Finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, allegato sotto la lettera A) e le tariffe per l'applicazione della **(T.A.R.I.)** così come risultanti dall'allegato B) al presente atto;
4. Di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m;

CON VOTI favorevoli n.9 su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.-

IL SINDACO
ROMANO FREDDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-03-2019

Villanova Sull'Arda, 14-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-02-2019

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D. Lgs. n. 267/2000.
- Essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

Villanova Sull'Arda, 27-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA RAVECCHI